

U.A.P.P.C.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 24 dello Statuto di Ateneo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, ed in particolare l'art. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, ed in particolare l'art. 9;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19.4.2018 ed in particolare l'art. 1, comma 10, che testualmente dispone: *“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”*;

VISTO, pertanto, il CCNL Comparto Università del 16.10.08, ed in particolare l'art. 32, comma 8, che detta disposizioni in materia di diritto allo studio;

VISTA la circolare n. 12/2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni in merito alla certificazione della partecipazione alle lezioni dei corsi on-line organizzati dalle Università telematiche;

VISTO il parere del 25.09.2011 con il quale l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, nel riscontrare ad un quesito concernente la possibilità di fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione ai corsi organizzati dalle Università telematiche, ha chiarito che i permessi medesimi *“possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse. In tale ambito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quelle che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi)”*;

VISTO, l'art. 5 del Decreto del Direttore Generale n. 14 del 15.01.2020 nel quale sono state individuate le unità di personale tecnico amministrativo assegnatarie di permessi straordinari per il diritto allo studio per l'anno 2020 iscritte ad Università telematiche quali, tra l'altro, l'Università Telematica Pegaso;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stato inserito nel predetto art. 5 il nominativo del dott. Pasquale Pirolli, matricola 60082, cat. C, area amministrativa, iscritto al Master di II livello in Tutela del rapporto di lavoro presso l'Università telematica Pegaso;

DECRETA

Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte l'art 5 del Decreto del Direttore Generale n. 14 del 15.01.2020 è integrato con il nominativo del dott. Pasquale Pirolli, matricola 60082, cat. C, area amministrativa, iscritto al Master di II livello in Tutela del rapporto di lavoro presso l'Università telematica Pegaso.

Napoli,

ff

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco BELLO

Ripartizione Risorse umane Personale contrattualizzato e Trattamento pensionistico
Il Dirigente: *dott.ssa Gabriella Formica*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato
Responsabile del procedimento:
dott. Salvatore Pasquino, Capo dell'Ufficio